



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 3 Marzo 2015

RIUNIONE REGOLAMENTO VOLONTARI VF

IL CONAPO HA DETTO NO AI PERMANENTI SUBORDINATI AI VOLONTARI, NO ALLA QUALIFICA DI CAPO SQUADRA VOLONTARIO E NO ALLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA PER I VOLONTARI – PER IL CONAPO SERVE UNA VERA RIFORMA E NON LA RIPETIZIONE DEGLI ERRORI DEL PASSATO.

PRONTI ALLA PROTESTA !

Oggi il CONAPO ha partecipato alla riunione al Viminale relativa alla bozza di modifica del regolamento dei volontari. In apertura di riunione l'amministrazione ha illustrato i contenuti della [bozza di decreto](#), poi ogni sindacato ha formulato le osservazioni.

Il CONAPO per prima cosa ha criticato il fatto che al ministero dell'interno si continua a parlare di tutto, volontari compresi, ma nulla si muove sulla questione della equiparazione retributiva e pensionistica dei VVF al pari delle forze di polizia e sull'accorpamento dei due Dipartimenti del Ministero dell'Interno (Vigili del Fuoco e Pubblica Sicurezza) con cui finanziare l'equiparazione. Il CONAPO ha poi ha fortemente criticato l'attuale sistema di volontariato nei vigili del fuoco, ed ha chiesto con forza una vera **riforma radicale** secondo i seguenti criteri:

- I volontariato (a chiamata) deve essere messi in carico alle regioni come costi, ma sotto il coordinamento operativo del CNVVF;
- Il volontariato della lista B (discontinui) deve essere soppresso in favore di **nuove assunzioni** di permanenti e di un servizio di **ferma breve** (propedeutico all'assunzione);
- I volontari devono essere sempre e comunque **subordinati** al personale permanente;
- I volontari non devono più avere la qualifica di "ufficiale di polizia giudiziaria" e di "agente di pubblica sicurezza", ma solo quella di **"agente di polizia giudiziaria"** (come avviene per altre attività di volontariato in Italia) ;
- La qualifica di "capo squadra volontario" va abrogata e sostituita con la mansione di **"coordinatore operativo volontario"** (agente di polizia giudiziaria);
- I volontari (a chiamata) **non devono essere più retribuiti** in coerenza con le norme generali sul volontariato;
- I volontari **non possono avere uniformi e distintivi di qualifica uguali ai permanenti**, devono riportare una scritta "VOLONTARIO" ben visibile in grande sull'uniforme e sugli automezzi ;
- I volontari **non devono sostituire in nessun modo il personale permanente**, ivi compreso nelle specializzazioni quindi se servono tecnici nel Corpo di qualsiasi tipo l'Amministrazione assumerà meno ingegneri e in cambio di chimici, geologi ecc, ecc;
- Tutti i distaccamenti volontari ad alto numero di interventi **devono essere convertiti** in distaccamenti permanenti e le sedi dei volontari non devono più sorgere ove i tempi di percorrenza del personale permanente sono pari o inferiori ai venti minuti;

Il CONAPO ha avvisato **a chiare lettere** che se l'amministrazione continuerà ad umiliare il personale permanente con l'assurda gerarchia tra permanenti e volontari **il CONAPO scenderà in protesta**. L'amministrazione ha rinviato al 17 e 19 marzo p.v. le riunioni sull'argomento.

Alleghiamo il documento dettagliato inoltrato a corredo della riunione.

Si allega:

- controdeduzioni CONAPO consegnate all'amministrazione.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet: www.conapo.it

Roma, 3 Marzo 2015

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Gianpiero BOCCI

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Francesco Antonio MUSOLINO

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per gli Affari Generali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Roberta PREZIOTTI

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Dott. Darco PELLÓS

Prot. n. 48/15

Oggetto: **BOZZA di regolamento concernente il personale volontario del Corpo Nazionale VV.F. ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Osservazioni CONAPO.**

Le seguenti osservazioni sono riferite alla bozza di "regolamento concernente il personale volontario del Corpo Nazionale VV.F. ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139", trasmessaci dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con [nota prot. n. S 157/1 del 09.02.2015](#) e costituiscono allegato alla riunione del 03.03.2015.

In premessa significhiamo che la bozza non coglie quanto auspicato da questo sindacato CONAPO, ovvero una seria riforma del volontariato a chiamata, che lo valorizzi anche **con ulteriori funzioni di protezione civile**, ma nettamente separato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e da porre in carico alle regioni in quanto a spese per vestiario, equipaggiamento, sedi e funzionamento, ma sotto il coordinamento operativo dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda gli interventi di spegnimento incendi e soccorso pubblico, alla stessa stregua di come i volontari dell'antincendio boschivo sono coordinati dal Corpo Forestale dello Stato ed i volontari del soccorso sanitario sono coordinati dalle ASL.

Inoltre il servizio volontario a chiamata **NON PUO ESSERE RETRIBUITO** ma deve essere compatibile con le previsioni di cui alla legge 266/91 "legge quadro sul volontariato", laddove all' art. 2 prevede che «... **per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.** **L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario...** », ovvero va prevista la completa gratuità del servizio, salvo la copertura delle ore lavorative perse (in carico all' INPS e non al ministero dell' Interno) per coloro che hanno una occupazione.

Inoltre il volontariato deve essere legato sul territorio a logiche di **prossimità dell'intervento** e non, come avvenuto nel passato, a questo o quel bacino elettorale, così facendo nascere distaccamenti volontari nei pressi delle città o a ridosso di distaccamenti permanenti.

Per quanto riguarda invece il servizio cosiddetto discontinuo (elenco B) utilizzato per coprire le carenze di organico, questo va soppresso in favore di ulteriori nuove assunzioni e va istituita una sorta di ferma breve tipo VFB con personale giovane, cui sia riservata una percentuale di posti nelle assunzioni.

Purtroppo, a quanto pare invece, i nostri dirigenti continuano a ragionare secondo sistemi anacronistici ed a riproporre gli stessi errori del passato.

Fermo restando quindi la necessità di modifiche legislative per perseguire quanto il CONAPO chiede sopra, di seguito formuliamo le osservazioni alla bozza inviata, partendo dalla più importante e foriera di malessere tra il personale professionista, la gerarchia tra il personale permanente e volontario.

ART. 17 - RIMUOVERE QUALSIASI SUBORDINAZIONE GERARCHICA DEL PERSONALE PERMANENTE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE VOLONTARIO

In via preliminare il CONAPO chiarisce subito la piena contrarietà all'art. 17, coma 1, laddove prevede quanto segue:

Articolo 17 - Ordinamento gerarchico del personale volontario

1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado. In occasione degli interventi congiunti di soccorso la direzione è affidata al capo partenza permanente.

In buona sostanza il Dipartimento dei Vigili del Fuoco continua nel voler intersecare le gerarchie tra il personale permanente e quello volontario, riproponendo le già contestate previsioni dell'art. 21 del DPR 76/04 con l'aggiunta del solo chiarimento che la direzione degli interventi congiunti (volontari permanenti) è affidata al capo partenza permanente. Il che vuol dire, ad esempio, che un vigile del fuoco coordinatore è (e resta) subordinato ad un capo squadra volontario sia sugli interventi che nelle ordinarie attività istituzionali, seppur il ROS permanente diriga gli interventi congiunti.

Vogliamo essere subito chiari: i vigili del fuoco permanenti sono stanchi di essere umiliati dai propri dirigenti che continuano a proporre queste assurdità.

I Vigili del Fuoco volontari (tutti) devono essere SEMPRE subordinati gerarchicamente al personale permanente, e da questi coordinati.

Avvisiamo sin da ora che su questo NON TRANSIGEREMO !

SE DOVESSE CONTINUARE QUESTA ASSURDITÀ PER I VIGILI DEL FUOCO NON SARÀ PROTESTA, MA SARÀ RIVOLTA !

ART. 4 – MODIFICARE LE QUALIFICHE DEL PERSONALE VOLONTARIO E POLIZIA GIUDIZIARIA

La questione di cui al punto precedente va risolta in modo semplice, occorre abolire la "qualifica capo squadra volontario", che va sostituita con la "mansione di coordinatore operativo dei volontari".

Quanto alle qualifiche di polizia giudiziaria va previsto che **TUTTI I VOLONTARI (compreso il coordinatore volontario) abbiano la qualifica di "agente di polizia giudiziaria"** a nulla essendo necessaria la qualifica di "ufficiale di polizia giudiziaria" per il personale volontario essendo personale a chiamata che opera nell'immediatezza dei fatti, sovente in prima battuta ma con l'invio di personale permanente nei casi complessi. Gli eventuali atti di polizia giudiziaria più approfonditi devono essere svolti dal personale permanente.

Va evidenziato infatti che tutti i seguenti atti di polizia giudiziaria possono essere eseguiti anche dagli "agenti di polizia giudiziaria":

- informativa di reato (art 347);
- identificazione dell'indagato e delle persone in grado di riferire circostanze rilevanti (art.349);
- accompagnamento in ufficio, per fini identificazione, delle predette persone (art. 349);
- rilievi dattiloscopici, fotografici, ed antropometrici ed altri accertamenti sull'indagato (art.349);
- ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell'indagato, anche se arrestato o fermato ed anche in assenza del difensore (art.350 ultimo comma);
- assunzione di sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti (art. 351);
- arresto in flagranza, sia obbligatorio che facoltativo (artt. 380 e 381) ed adempimenti conseguenti (artt. 386 e 387);
- atti diretti ad assicurare le fonti di prova (art. 347);
- conservazione dello stato dei luoghi, delle tracce e delle cose pertinenti al reato, in attesa dell'intervento del PM o di un ufficiale di PG (art. 354, co. 1);
- prima che il PM abbia assunto la direzione dell'indagine: fermo di persona gravemente indiziata, (art 384, co. 2);

Viceversa gli atti di polizia giudiziaria di competenza degli ufficiali di PG ci risultano essere:

- assunzione di sommarie informazioni da parte dell'indagato libero (art. 350. Co.1);
- assunzione di sommarie informazioni da parte dell'indagato arrestato o fermato, sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art. 350. Co. 5);
- assunzione di sommarie informazioni da persone imputate in procedimento connesso o reato collegato (art. 351. Co. 1 bis);
- acquisizione di plichi sigillati o di corrispondenza e loro eventuale apertura, se autorizzata dal PM (art. 353);
- ricezione di denunce o querele (artt. 333 e 337);
- sequestro preventivo di cose pertinenti al reato, nel corso delle indagini e prima dell'intervento del PM (art,321 c.p.p.);
- in caso di flagranza o evasione o in sede di esecuzione di ordinanza cautelare o di ordine di carcerazione;
- perquisizioni personali o locali (art. 352);

se vi è pericolo nel ritardo e se il PM non può intervenire tempestivamente:

- accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, (art. 354);
- sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato (art. 354);
- accertamenti e rilievi su persone, diversi dalla ispezione personale (art. 354).

Va inoltre ricordato che a questi atti possono procedere anche gli agenti di pg in caso di mancanza dell'ufficiale di PG ed in caso di particolare necessità ed urgenza.

La qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria ci pare più che sufficiente quindi per personale volontario ed inoltre è pienamente compatibile con le previsioni di cui all'art. 6 del D.Lgs 139/06. Rileggendo infatti il medesimo articolo si può notare come la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sia riservata al personale "di ruolo", mentre per il personale volontario il comma 2 prevede esclusivamente che " *svolge funzioni di polizia giudiziaria*", nulla di più specificando. Inoltre ciò è coerente con tutto il resto del volontariato in Italia che ci risulta avere al massimo le qualifiche di agente di PG e mai di ufficiale di PG.

Inoltre, all'art. 4, comma 4, va specificato che le funzioni di polizia giudiziaria, per il personale volontario, sono esclusivamente riferite al servizio (durante i richiami).

Contestualmente va modificato quindi il D.M. sui distintivi di qualifica, che devono essere ben differenti tra volontari e permanenti.

Da ultimo va sottoposta al legislatore la riflessione se, di questi tempi, sia ancora attuale e necessario che il personale volontario, si veda di funzioni di polizia di sicurezza, mediante la "qualifica di agente di pubblica sicurezza" prevista dall' art. 8, comma 1, della legge 1570/41.

Il CONAPO ritiene di no !

ART. 2 – ELENCHI DEL PERSONALE VOLONTARIO

Al comma 2, va chiarito che cosa si intende per "anzianità" del personale che, previa domanda, transita dall'elenco A all'elenco B.

Va inoltre chiarito che qualora il "coordinatore operativo dei vigili volontari" transiti dall'elenco A all'elenco B, assume la denominazione di "vigile del fuoco volontario" e nessuna mansione di coordinamento del personale permanente.

ART. 3 – ALBO DEL PERSONALE VOLONTARIO AD ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA

L'articolo va eliminato. Le alte specializzazioni appartengono al personale professionista.

Ben venga l'apporto del volontariato ma non può essere sostitutivo del personale permanente nelle "alte specializzazioni" (definizione peraltro troppo generica e lasciata alla libera interpretazione).

ART. 5 – CONTINGENTE DEL PERSONALE VOLONTARIO DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI E COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Nel testo va chiarito se la composizione della squadra è vincolante o meno, ovvero se manca la figura del Coordinatore la squadra si intende comunque operativa oppure viene relegata a squadra di supporto a quella permanente o per interventi congiunti a quella permanente ?

Inoltre va previsto che nei fogli di servizio dei turni venga inserita la composizione nominativa delle squadre di volontari presenti ed operative e non come avviene oggi in talune realtà ove le sale operative non fanno nemmeno il personale volontario a disposizione.

Basta inoltre ai distaccamenti volontari aperti solo sulla carta e secondo gli umori di alcuni, un servizio di soccorso pubblico o lo si garantisce H24 o è solo sperpero di denaro pubblico, quindi vanno inseriti parametri da rispettare. Inoltre la squadra deve essere di 5 unità e non di 10 come accade in taluni distaccamenti volontari.

ART. 6 – RECLUTAMENTO ED ISCRIZIONE VIGILI VOLONTARI

L'articolo prevede l'obbligo di residenza in ambito provinciale per i volontari a chiamata di cui all'elenco A. Tale obbligo va circoscritto ai soli comuni ricompresi nell'ambito di attività del distacco volontario, questo per evidenti ragioni di tempestività della chiamata e dell'intervento.

Aggiungere al comma 1 la lettera n) "posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva" per coloro che per età anagrafica ricadono negli obblighi del servizio di leva, giacché non è ammissibile che chi è stato in posizione irregolare con gli obblighi di leva oggi possa vestire l'uniforme dei vigili del fuoco con funzioni anche di polizia.

Inoltre, al comma 1 lettera c) non viene specificato quale organismo medico è deputato alla valutazione del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica di cui al D.M. n. 78/08. Appare

ridicolo che l'aspirante si rechi in una struttura a suo pagamento e nel momento che ritiene, per fare accertamenti sanitari, ad esempio sull'uso di sostanze stupefacenti.

Ci vuole quindi un po' più di serietà nelle verifiche delle visite mediche iniziali, che, a salvaguardia del personale volontario, devono essere effettuate alla stessa stregua di quelle per l'assunzione del personale permanente.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA' - AGGIUNGERNE DI ULTERIORI

Vanno inseriti ulteriori casi di incompatibilità, tra cui l'essere titolare di attività site nel territorio di competenza del distaccamento volontario e soggette al controllo dei vigili del fuoco sia ai fini di prevenzione incendi sia ai fini di sicurezza sul lavoro, ivi compreso l'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.

Si pensi ad esempio al caso in cui il vigile volontario interviene per incendio di centrale termica o autorimessa in un condominio di cui è anche amministratore ed ha ommesso di presentare SCIA. Sarebbe allo stesso tempo agente accertatore del reato commesso e soggetto reo di non aver chiesto le necessarie autorizzazioni.

Inoltre, all' art. 7, comma 1, lettera c), come incompatibili vanno inclusi anche i soci ed i dipendenti di società (non solo gli amministratori) e di imprese che producono, installano e commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, nonché tutti coloro che a vario titolo abbiano interessi commerciali in detti settori e nelle attività antincendio e di soccorso.

ART. 9 – CORSO DI ADDESTRAMENTO INIZIALE DEL PERSONALE VOLONTARIO

Considerato che il personale volontario sovente si trova ad operare in assenza del personale permanente durante l'espletamento dell'attività di soccorso, i corsi di formazione iniziale devono essere un po più vicini al programma del personale permanente in quanto a contenuti e durata, e comunque con un rapporto diverso dall'attuale (6 mesi contro 120 ore). Va quindi prevista una durata minima per decreto, anche a tutela del personale volontario, fermo restando che il corso iniziale deve contenere tutte quelle abilitazioni che oggi sono definite di base per la sicurezza del VF e degli altri componenti della squadra (TPSS, SA, SAF 1°, ecc. ecc).

ART. 10 – CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO E ISTRUTTORI VOLONTARI

Il comma 3 dell'art. 10 relativo alla istituzione degli istruttori volontari va cancellato.

Tali abilitazioni devono rimanere in capo soltanto al personale permanente.

Sul punto il CONAPO ha già espresso la sua contrarietà anche con la [nota prot. n. 21/15](#) del 11.02.2015.

ART. 11– CORSI PERIODICI DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO

Al comma 1 non si intravede nessuna *ratio* nelle due diverse "regie" della formazione (Comando Provinciale per elenco A e Direzione Regionale per elenco B).

O fa tutto la direzione regionale o fa tutto il comando, così è duplicazione di funzioni e di spesa. Inoltre l'addestramento dei volontari dell'elenco A non può continuare ad essere autogestito, deve passare sempre attraverso la formazione del comando e gli istruttori professionisti.

Per quanto riguarda i commi 3 e 4 evidenziamo che l'attività di soccorso non può essere fatta valere come formazione. Si tratta di un concetto basilare che l'amministrazione fa finta di ignorare per "semplificare", fregandosene allegramente della qualità e della sicurezza. Dire che l'attività di soccorso può sostituire la formazione significa non capire nulla dell'argomento.

ART. 12 – NO AL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO SQUADRA VOLONTARIO

La qualifica di capo squadra volontario va soppressa. I volontari non possono avere qualifiche e ruoli, ma solo mansioni. Sostituire con la mansione di “Coordinatore operativo dei Volontari VF” , agente di polizia giudiziaria.

ART. 13 – MODALITA’ DI IMPIEGO DEL PERSONALE VOLONTARIO

Va rimosso il malcostume oggi esistente di richiamare il personale volontario in caso di calamità, come previsto dall’art. 13, comma 1, mentre il personale permanente viene lasciato libero dal servizio. Questo è fonte di grossa demotivazione del personale professionista.

Va chiarito inoltre al comma 1 che il richiamo di personale volontario in caso di calamità può avvenire solo qualora sia esaurita la forza soccorso del personale permanente e non può avvenire a discapito dei richiami del personale permanente.

Al comma 5 inoltre, va stralciata la previsione di richiesta diretta di intervento al distacco volontario in quanto genera parecchia confusione nel cittadino e nelle sale operative.

Già in passato abbiamo assistito ad alcuni casi seppur sporadici, ove per procurarsi entrate retributive (che vanno eliminate), si procuravano gli interventi. Siamo certi che la maggior parte del personale volontario non può che essere d’accordo ad eliminare ogni sistema che possa favorire il proliferare di chi fa danno d’immagine al VVF come anche ai volontari.

Ciò va evitato pubblicizzando il numero 115, come anche va fatto obbligo ai coordinatori dei distaccamenti volontari evidenziare sempre e pubblicizzare le richieste di soccorso alla Sala Operativa 115 che peraltro in futuro confluirà nel numero unico europeo 112.

E’ ovvio che qualsiasi attivazione deve essere coordinata con l’attività di soccorso provinciale e questo può avvenire solo tramite sala operativa.

Inoltre, la parola “circostrizione territoriale” va rivista lasciando ai Capi Sezione la giusta autonomia e discrezionalità ovvero il distacco volontario va sempre attivato quando pervengono richieste di intervento urgente (il cittadino deve ottenere il servizio nel minore tempo possibile), ma diverso è il caso di un intervento dilazionabile nel tempo (o a pagamento) per il quale va prevista la possibilità che il responsabile di Sala Operativa invii la squadra che ritiene opportuna tenendo conto di molti fattori quali , presenza di squadre permanenti in sede, distanze ecc.

Inoltre, deve essere prevista la modalità organizzativa dei servizi, redazione di un foglio di servizio scritto con la composizione nominativa delle squadre dei volontari e con programmazione delle turnazioni.

Si deve chiarire nel Decreto che, ai fini della sicurezza, i volontari devono rispettare il tempo di riposo, prima e dopo avere prestato servizio per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Attualmente vi sono casi di volontari che fanno la notte in servizio e la mattina seguente vanno a lavoro, e viceversa, magari come autisti di linea !

Si deve prevedere una chiara distinzione delle uniformi e dei mezzi (che devono riportare ben visibile ed in grande la scritta VOLONTARIO) e la gratuità delle prestazioni dei volontari a chiamata dell’elenco A.

ART. 15 – PERSONALE VOLONTARIO INIDONEO AL SERVIZIO DI SOCCORSO

Va prevista la possibilità per i comandanti provinciali di disporre la sospensione temporanea dal servizio volontario in caso di assenza ai mantenimenti obbligatori per la sicurezza (quali ad esempio, re-training TPSS).

ART. 16 – CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DEL PERSONALE VOLONTARIO

Aggiungere le seguenti ulteriori motivazioni di cancellazione dagli elenchi:

- n) perdita del possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in coerenza con l'art. 13, comma 7)
- o) comportamento lesivo dell'immagine e del prestigio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, accertato mediante procedimento disciplinare.
- p) a seguito del provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'art. 23.

Inoltre alle lettere f) e g) il termine massimo di assenza del personale volontario alle attività di istituto, va ridotto dai previsti due anni a sei mesi, salvo casi comprovati di infermità in atto.

ART. 21 – VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO

Occorre prevedere che il coordinatore della squadra dei volontari abbia un casco di colore differente dal rosso, proprio per poterlo riconoscere.

Inoltre le uniformi dei volontari devono essere differenti e immediatamente riconoscibili con la scritta volontario grossa sulla schiena.

Occorre inoltre prevedere le necessarie modifiche legislative affinché i costi del vestiario ed equipaggiamento siano a carico delle regioni.

Si avvisa che il CONAPO è pronto a scendere in piazza qualora dovesse essere emanato tale decreto senza le modifiche richieste nelle parti che ledono la dignità professionale del personale permanente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, si torna ad insistere per una modifica legislativa per una seria riforma del volontariato a chiamata, che lo valorizzi anche con ulteriori funzioni di protezione civile, ma che sia nettamente separato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, da porre in carico alle regioni in quanto a spese per vestiario, equipaggiamento, sedi e funzionamento, ma sotto il coordinamento operativo dei Vigili del Fuoco per quanto riguarda gli interventi di spegnimento incendi e soccorso pubblico, alla stessa stregua di come i volontari dell'antincendio boschivo sono coordinati dal Corpo Forestale dello Stato ed i volontari del soccorso sanitario sono coordinati dalle ASL.

Si fa riserva di ulteriori osservazioni.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

